

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

(approvato con delibera in data 25.03.2025)

- ✓ Vista la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 e s.m.i. che all'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) dispone quanto segue
  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
- ✓ Premesso che l'Ordine degli Ingegneri di Pordenone, inteso come ente pubblico non economico territoriale dotato di autonoma personalità giuridica pubblica sotto l'alta vigilanza del Ministero di Giustizia, nelle more del presente regolamento decide con delibera consigliare la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;
- ✓ Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. che all'art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.) dispone quanto segue:
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
  3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati
- ✓ Visto inoltre l'art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari) del medesimo decreto n. 33/2013 che così recita:
  1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    - a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
    - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
    - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
    - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione

*trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*

*Tanto premesso, l'Ordine degli Ingegneri di Pordenone ha quindi stabilito di adottare il presente regolamento che definisce i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici con l'obiettivo di garantire trasparenza, imparzialità ed efficacia nella gestione delle risorse.*

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone ("Ordine"), di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura (congiuntamente anche "interventi"), a persone, enti ed organismi pubblici e privati.

#### **Art. 2 Definizioni**

**SOVVENZIONE:** sostegno finanziario diretto concesso a un beneficiario per finanziare specifiche attività, progetti o obiettivi di interesse pubblico.

**CONTRIBUTO:** importo monetario assegnato per supportare o integrare risorse del beneficiario. A differenza della sovvenzione, è meno specifico e può essere parzialmente rimborsabile o meno, legato a un progetto strettamente regolamentato.

**SUSSIDIO:** aiuto finanziario concesso, soprattutto dallo Stato o da enti pubblici, a persone, imprese, comunità e istituzioni varie; solitamente è complementare e integrativo e finalizzato alla realizzazione di determinate attività e obiettivi.

**VANTAGGIO ECONOMICO:** beneficio non necessariamente in denaro concesso a un soggetto (persona o impresa) che comporta un risparmio di risorse o un incremento delle opportunità economiche.

#### **Art. 3 Iniziative e settori di intervento**

Ai fini di cui all'art. 1, l'Ordine può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:

- a. la promozione di attività di sostegno nel settore della formazione professionale, di rilievo per la categoria degli Ingegneri, iscritti in qualsiasi settore e sezione dell'Albo, diverse dalle attività di formazione e aggiornamento professionale poste in essere direttamente dall'Ordine;
- b. le attività di sostegno a sviluppo del territorio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il turismo, le attività produttive, le attività di marketing/pubblicitario, iniziative culturali, etc;
- c. le attività a sostegno della protezione civile;
- d. le attività a sostegno della difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
- e. la valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
- f. supporto a progetti di riqualificazione ambientale;
- g. altre attività e iniziative di interesse che si andranno ad analizzare di volta in volta.

L'Ordine non concede interventi di nessuna natura (cfr. art. 4) per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o degli ingegneri iscritti all'Albo.

#### **Art. 4 Tipologia degli interventi**

Gli interventi dell'Ordine nei settori sopra indicati, si possono distinguere in:

- concessione di patrocinio senza intervento finanziario (non oneroso). Il patrocinio rappresenta il riconoscimento del particolare valore delle iniziative organizzative e viene concesso dal Consiglio (si veda *Regolamento Patrocinio non oneroso*);
- concessione di patrocinio con contributo finanziario (oneroso) per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati;

**Commentato [EB1]:** rimandare all'attuale regolamento, opportunamente aggiornato

- contributi finanziari una tantum a supporto delle iniziative ritenute di interesse per la categoria degli Ingegneri;
- finanziamento e co-finanziamento (sovvenzione) di iniziative i cui progetti vengono elaborati e realizzati in co-gestione con altri soggetti, a prescindere dal livello di coinvolgimento dell'Ordine nella cogestione.

L'intervento dell'Ordine può concretizzarsi anche in eventuali forniture di talune prestazioni tecniche oppure all'acquisto di beni e merci utili all'iniziativa.

#### **Art. 5 Modalità di attivazione dell'intervento**

Gli interventi di cui all'art. 4 possono essere attivati su richiesta dei beneficiari (enti, organizzazioni e associazioni pubbliche o private) oppure autonomamente dall'Ordine laddove risultino di particolare interesse e/o utilità per gli iscritti.

Nel caso in cui gli interventi vengano richiesti dal beneficiario, questi dovrà indirizzare domanda all'Ordine con indicazione di:

- dati completi del richiedente (ragione sociale, indirizzo, P.IVA, CF, nome e cognome del rappresentante legale e della persona richiedente ...)
- il tipo di intervento richiesto, finanziario o altro vantaggio economico;
- ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta;
- il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento;
- copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

Le domande devono pervenire a mezzo PEC all'indirizzo entro 90 giorni dalla data dell'evento.

La richiesta dovrà essere opportunamente motivata e documentata; eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria sarà richiesta dall'Ordine e la stessa andrà trasmessa entro il termine perentorio evidenziato nella domanda, pena rigetto dell'istanza.

Laddove gli interventi vengano autonomamente valutati dall'Ordine, le indicazioni utili a valutarne l'interesse e/o l'utilità degli iscritti dovranno risultare da verbale di Consiglio.

Il medesimo beneficiario non potrà accedere a più di un contributo, sovvenzione o vantaggio economico per anno, fatta eccezione per gli eventi co-organizzati.

#### **Art. 6 Criteri di valutazione**

Le domande di sovvenzione/contributo, una volta pervenute alla segreteria dell'Ordine, sono trasmesse al Presidente che può assegnarle ad un Consigliere appositamente delegato, a seconda della tipologia di iniziativa, perché predisponga una specifica istruttoria. Una volta completata l'istruttoria, Presidente e Consigliere delegato relazionano al primo Consiglio utile.

L'Ordine, avuto riguardo alle proprie disponibilità finanziarie e preso atto dell'istruttoria svolta, dispone l'entità dell'intervento in base ai seguenti fattori:

- il livello di interesse dell'iniziativa proposta per la categoria degli ingegneri;
- attinenza e coerenza dell'iniziativa con l'attività dell'Ordine;
- valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
- integrità e moralità e posizionamento del soggetto percettore.

Nella valutazione saranno sempre osservati i seguenti Principi Generali:

- **TRASPARENZA:** Le modalità di concessione saranno rese pubbliche attraverso il sito istituzionale dell'Ordine.
- **IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ:** Tutti i soggetti aventi diritto devono avere la possibilità di accedere alle agevolazioni, senza discriminazioni di alcun genere.
- **RESPONSABILITÀ:** Le risorse saranno assegnate e utilizzate esclusivamente per le finalità previste.

**Commentato [EB2]:** si fa riferimento alla specifica pagina di Amministrazione Trasparente

- **CONTROLLO E RENDICONTAZIONE:** L'Ordine verificherà l'effettivo utilizzo delle risorse erogate. L'Ordine rimane estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si instauri tra i soggetti beneficiari degli interventi economici ed i terzi.

L'Ordine non si assume direttamente e/o indirettamente alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative e di attività alle quali abbia concesso benefici così come non si assume responsabilità relative alla gestione degli enti che ricevono i suddetti benefici.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti dell'Ordine nel caso in cui, a seguito di verificarsi di irregolarità, lo stesso Ordine sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio delle strutture, arredi/attrezzature o cespiti in genere di proprietà o in possesso dell'Ordine concessi ai soggetti beneficiari di vantaggi economici, non può comportare responsabilità alcuna dell'ordine nell'eventualità di danni a persone e/o cose.

#### **Art. 7 Assegnazione del contributo**

L'Ordine delibera l'entità del beneficio economico e i tempi di erogazione, fermo restando che l'erogazione deve avvenire a fronte di idonea rendicontazione da parte del beneficiario.

In caso di non accoglimento della richiesta, la comunicazione è effettuata con le motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.

Laddove l'intervento sia stato richiesto, il beneficiario ammesso a contributo con delibera di Consiglio è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ordine dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.

Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità: il contributo pubblico non potrà superare il 50% della spesa complessiva.

La concessione di sovvenzioni o contributi non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni a venire.

#### **Art. 8 Liquidazione del contributo**

*La liquidazione del contributo avviene sulla base della rendicontazione da parte del beneficiario, salvo casi eccezionali, decisi di volta in volta dall'Ordine.*

#### **Art. 9 Interventi straordinari**

Il Consiglio dell'Ordine può disporre di compartecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.

#### **Art. 10 Obbligo dei beneficiari**

I beneficiari si impegnano, pena decadenza del finanziamento concesso, a:

1. Utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta;
2. Presentare una relazione dettagliata e documentata sull'uso delle somme ricevute, entro i termini previsti nella delibera o nel decreto di concessione.

#### **Art. 11 Controlli e sanzioni**

L'Ordine si riserva il diritto di effettuare controlli a campione o specifici sui beneficiari. In caso di utilizzo improprio delle risorse o mancata rendicontazione, l'Ordine potrà:

- Revocare il contributo;
- Richiedere la restituzione delle somme erogate;
- Segnalare eventuali irregolarità agli organi competenti.

#### **Art. 12 Conformità al Regolamento e alla normativa di riferimento**

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dalle delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine.

In conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni in merito a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altro che siano di importo superiore a € 1.000.

**Art. 13    Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine e sarà sottoposto a revisione periodica, su proposta del RPCT o del Consiglio stesso.